



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13-XI-2008

C (2008) 6989

**Oggetto: Aiuti di Stato n. 520a /2008 – Italy
Misure di supporto a favore del sistema bancario italiano**

Signor Ministro,

I. PROCEDURA

1. In data 9 ottobre 2008, l'Italia ha adottato il decreto-legge n. 155, recante "Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali". In data 13 ottobre 2008 l'Italia ha adottato il decreto-legge n. 157, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.¹
2. L'Italia ha formalmente notificato i decreti-legge n. 155 e n. 157 in data 17 ottobre 2008. Lo stesso giorno la Commissione ha inviato richieste di informazioni alle Autorità italiane.
3. Ulteriori informazioni sulle misure previste dal decreto-legge n. 157 sono state inviate alla Commissione tra il 21 ottobre e il 7 novembre. La Commissione ha rivolto all'Italia ulteriori richieste in data 22 e 24 ottobre. Conferenze telefoniche tra la Commissione e le Autorità italiane si sono tenute fra il 20 ottobre e il 7 novembre. Il testo del decreto-attuativo del decreto-legge n. 157 è stato formalmente notificato alla Commissione l'11 novembre.
4. La presente decisione riguarda esclusivamente le misure previste nel decreto-legge n. 157 del 13 ottobre 2008, così come specificate dal decreto attuativo in corso di adozione, e non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, delle misure previste nel decreto-legge n. 155 del 9 ottobre 2008, o di qualsiasi altra misura adottata per garantire la stabilità del sistema finanziario.

¹ Entrambi i decreti sono entrati in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovranno essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

II. DESCRIZIONE DELLE MISURE

1. Obiettivo delle misure

5. Le Autorità italiane hanno indicato che, benché il sistema bancario italiano abbia una bassa esposizione ai mutui *subprime* americani e le sue operazioni nel mercato dei prodotti finanziari strutturati siano relativamente limitate, le tensioni nel mercato internazionale dei capitali hanno avuto un impatto significativo sui canali e sul costo del finanziamento delle banche italiane. Questi sviluppi negativi stanno coinvolgendo anche le banche solvienti, la cui disponibilità di fondi è stata gravemente danneggiata. Sono aumentati gli incentivi per le banche ad accumulare liquidità, contribuendo ulteriormente a congelare il mercato interbancario e a rallentare il credito all'economia.
6. In questo contesto e nell'ambito dell'approccio coordinato degli Stati membri dell'Unione europea, il Governo italiano ha adottato due decreti-legge che mirano a rafforzare la capitalizzazione delle banche (decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155) e a sostenere la liquidità del sistema bancario (decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157). Entrambi i decreti-legge prevedono l'emanazione di disposizioni di attuazione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
7. È stata data priorità all'attuazione delle misure previste nel decreto-legge n. 157/2008, che mirano a sostenere il finanziamento delle banche nel medio e lungo-termine e a fornir loro titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema, tramite garanzie statali e operazioni temporanee di scambio titoli, effettuate con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito MEF). Il 13 ottobre 2008 anche la Banca d'Italia ha adottato, in concomitanza con l'adozione del decreto-legge n. 157/2008, misure per aumentare la liquidità del sistema bancario.

2. Decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157

8. Il decreto-legge n.157 del 13 ottobre 2008 autorizza il MEF ad adottare, fino al 31 dicembre 2009, una serie di misure per garantire la stabilità del sistema bancario. In particolare:
 - concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 1, comma 1);
 - effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 1, comma 2);
 - concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema (art. 1, comma 3).

9. Il decreto ministeriale attuativo del decreto-legge n. 157/2008 (d'ora in avanti: il decreto attuativo), in corso di adozione, disciplina criteri, modalità e condizioni dei tre tipi di operazione sopra citati; il decreto attuativo assegna inoltre al Dipartimento del Tesoro determinati compiti, individuati nel sopra citato decreto-legge.²

Ammissibilità

10. Gli istituti che possono beneficiare di queste tre misure sono le banche italiane, ovvero le banche aventi sede legale in Italia, quindi comprese le filiali italiane di banche straniere. Per quanto riguarda le succursali di banche estere, l'Italia ha chiarito alla Commissione e fornito le informazioni rilevanti, che solo l'8% circa dell'attivo totale delle banche in Italia è posseduto da succursali di banche estere, le quali detengono tutte quote di mercato inferiori all'1%, eccetto una (che detiene una quota di mercato pari al 2%). L'Italia ha anche spiegato che le misure in questione, fondamentalmente garanzie su nuove passività emesse dalle banche³ e operazioni di scambio associate, sono rivolte unicamente a banche aventi sede legale in Italia, dal momento che le succursali di banche estere di norma non effettuano tali operazioni.
11. Solo le banche solventi possono beneficiare delle misure previste nel decreto. La Banca d'Italia valuta *ex ante*, prima che il MEF approvi l'operazione, l'adeguatezza patrimoniale e la capacità delle banche beneficiarie di far fronte alle obbligazioni assunte. In particolare, la banca beneficiaria deve rispettare i due criteri seguenti (art. 7, comma 3 e art. 8, comma 3 del decreto attuativo):
- i coefficienti patrimoniali di base e totali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
 - non siano stati registrati risultati di esercizio negativi in più di uno degli ultimi tre bilanci consecutivi.

Tetto massimo per banca

12. Il decreto attuativo stabilisce che ciascuna banca non può beneficiare delle tre misure previste nel decreto per un ammontare superiore al patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente i risultati al Dipartimento del Tesoro che, a sua volta, li comunica alla Commissione europea.

Condizioni relative alla condotta commerciale delle banche

13. Il decreto attuativo stabilisce delle condizioni riguardanti la condotta commerciale delle banche beneficiarie: esse devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico (art. 1, comma 4). La Banca d'Italia verificherà il rispetto di tali condizioni.

² Nella presente decisione, con il termine "MEF" si farà riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché al Dipartimento del Tesoro dello stesso Ministero .

³ Le garanzie sui depositi sono disciplinate dal decreto- legge n. 155/2008 che non è valutato dalla presente decisione.

14. Inoltre, le Autorità italiane si impegnano a controllare l'espansione delle attività di bilancio delle banche beneficiarie delle misure in questione al fine di assicurare che, a livello aggregato, la crescita di tali attività non superi il più elevato tra i seguenti indicatori:

- la crescita annua del PIL nominale dell'Italia nell'anno precedente;
- la media annua di crescita delle attività di bilancio delle banche italiane nel periodo 1987-2007;
- il tasso medio di crescita delle attività di bilancio delle banche insediate nell'Unione europea nei sei mesi precedenti.

Ove le attività di bilancio eccedano a livello aggregato tale limite, le Autorità italiane adottano le misure necessarie ad assicurarne il rispetto, ivi comprese le necessarie modifiche al decreto attuativo notificato, salvo che il superamento del limite sia determinato da cause indipendenti dalle misure in esso previste.

15. In caso di mancato rispetto delle condizioni, il MEF, sentita la Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alle operazioni. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.

Riesame

16. Le autorità italiane confermano che le misure in questione sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Dipartimento del Tesoro, con il supporto della Banca d'Italia, in particolare al fine di verificare che la loro entità sia limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla grave turbativa dell'economia, verificare i loro effetti sull'economia, la necessità della loro sussistenza e di eventuali modifiche operative. Le Autorità italiane si impegnano a comunicare alla Commissione europea i risultati di tali verifiche e a notificare eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie.

2.1. Garanzia dello Stato sulle nuove passività delle banche italiane

17. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 157, il MEF è autorizzato, fino al 31/12/2009, a concedere una garanzia statale sulle passività delle banche italiane emesse dopo il 13 ottobre 2008. Lo scopo è quello di accrescere la capacità delle banche di collocare strumenti finanziari di debito sul mercato.

Ambito di applicazione temporale

18. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto attuativo, la garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi dalle banche successivamente all'entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2009, con durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni.

Ambito di applicazione materiale

19. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto attuativo, gli strumenti finanziari di debito idonei a ricevere la garanzia devono prevedere il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza, essere a tasso fisso ed essere denominati in euro. Sono esplicitamente esclusi

dalla garanzia dello Stato i debiti subordinati, le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, i titoli strutturati o prodotti complessi, i prodotti che incorporano una componente derivata e le passività computabili nel patrimonio di vigilanza.

20. Il volume complessivo delle passività garantite di una banca aventi durata superiore ai 3 anni non può eccedere il 25% del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato della banca stessa, oltre al limite del patrimonio di vigilanza.

Condizioni economiche

21. I termini della garanzia seguono le raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, con una maggiorazione per le garanzie di durata superiore ai due anni.

22. Per la garanzia di strumenti finanziari con durata residua non superiore ad un anno, è dovuta una commissione pari a 0,50 punti percentuali (art. 6, comma 1, lett. a, 1), del decreto attuativo).

23. Per la garanzia sugli strumenti con durata residua superiore ad un anno e per le banche per le quali sono negoziati contratti di *Credit Default Swap* (CDS), è dovuta una commissione pari al minore tra i seguenti valori (art. 6, comma 1, lett. a, 2), del decreto attuativo):

- la mediana degli *spread* sui contratti di *Credit Default Swap* (CDS) a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2008, aumentata di 0,50 punti percentuali;

- la mediana degli *spread* sui contratti di *Credit Default Swap* (CDS) a cinque anni registrati nello stesso periodo per le maggiori banche insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito *senior unsecured*, aumentata di 0,50 punti percentuali.

24. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la commissione dovuta è pari a:

- per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: alla mediana degli *spread* sui contratti di *Credit Default Swap* (CDS) a cinque anni nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 agosto 2008, registrati per le maggiori banche insediate nei paesi dell'area euro e appartenenti alla medesima classe di rating del debito *senior unsecured*, aumentata di 0,50 punti percentuali;

- per banche prive di rating: alla mediana degli *spread* sui contratti di *Credit Default Swap* (CDS) registrati nel medesimo periodo per le maggiori banche insediate nei paesi dell'area euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile, aumentata di 0,50 punti percentuali.

25. Per le garanzie di durata superiore a due anni, decorsi 24 mesi dalla data di concessione della garanzia stessa, è dovuta una maggiorazione della commissione di 0,50 punti percentuali (art. 6, comma 4 del decreto-attuativo).

26. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli garantiti emessi dalle banche.

27. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. In aggiunta, una delle procedure in materia di disciplina delle crisi previste nel Titolo IV del Testo Unico Bancario⁴ potrà essere attivata; in tal caso, ne verrà data notizia alla Commissione entro 6 mesi dall'attivazione di tali procedure.

2.2. Operazioni temporanee di scambio fra titoli di Stato e passività delle banche italiane

28. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 157/2008, il MEF è autorizzato fino al 31/12/2009 ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane. L'Italia ha precisato che le previsioni del decreto-legge, che si riferiscono allo scambio tra titoli del Tesoro e strumenti finanziari detenuti dalle banche nel loro attivo, non saranno attuate; le operazioni di scambio saranno perciò limitate allo scambio fra titoli di Stato e passività delle banche emesse dopo il 13 ottobre 2008.
29. La misura in questione consiste nella sottoscrizione da parte del MEF di passività di nuova emissione delle banche in cambio di titoli di Stato; tale misura è in parte complementare e in parte sostituibile alla garanzia descritta precedentemente e il suo obiettivo⁵ è perciò quello di fornire alle banche italiane titoli di Stato utilizzabili per ottenere finanziamenti nelle operazioni condotte con l'Eurosistema, ovvero sul mercato interbancario.

Ambito di applicazione temporale

30. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto-attuativo, le operazioni di scambio temporaneo hanno durata massima di 6 mesi e sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2009.

Ambito di applicazione materiale

31. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto attuativo, le passività che possono essere oggetto di scambio con titoli di Stato sono quelle emesse successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, che prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza, denominate in euro e che hanno le stesse caratteristiche finanziarie in termini di scadenza e tassi di interesse, nonché assicurano i medesimi flussi di cassa, dei titoli di Stato con cui sono scambiate.
32. In caso di mancata osservanza delle condizioni fissate nel decreto attuativo in relazione all'utilizzo dei titoli, come descritto al punto 29, il Dipartimento del Tesoro applica una penale pari al 20% del controvalore dell'operazione. In caso di mancata restituzione dei titoli di Stato sarà attivata una specifica procedura prevista in un decreto esistente⁶: in particolare, superati i 5 giorni di ritardo, i titoli non restituiti saranno acquistati sul mercato e tutti gli oneri connessi saranno addebitati alla banca inadempiente. In aggiunta

⁴ Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche.

⁵ V. Relazione illustrativa del decreto-legge n. 157/2008, quarto paragrafo.

⁶ Decreto del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2004.

potranno essere attivate le procedure in materia di disciplina delle crisi previste nel Titolo IV del Testo Unico Bancario⁷; in tal caso, di ciò verrà data notizia alla Commissione entro 6 mesi dall'attivazione di tali procedure.

Condizioni economiche

33. La commissione dovuta dalla banca beneficiaria per le tali operazioni è pari a 1 punto percentuale. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli di Stato dati in scambio alle passività della banca.

2.3. Garanzia dello Stato a favore di soggetti non bancari che mettano a disposizione dalle banche italiane titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema

34. Come spiegato nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge n. 157/2008, il MEF può concedere, fino al 31/12/2009, una garanzia statale a favore di soggetti non bancari (ad es. compagnie di assicurazioni o enti di previdenza) che mettano a disposizione delle banche, in cambio di un corrispettivo, titoli idonei ad essere da queste utilizzati come garanzia per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
35. Lo scopo della misura è agevolare il trasferimento a favore del settore bancario di detti titoli, disponibili in altri settori finanziari dell'economia.

Ambito di applicazione temporale

36. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto attuativo, la garanzia può essere concessa su operazioni di prestito di durata non superiore a tre anni.

Ambito di applicazione materiale

37. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto attuativo, la garanzia è accordata per un importo pari al valore complessivo in euro dei titoli prestati. Quest'ultimo è calcolato sulla base del prezzo di mercato dei titoli. Il valore complessivo non deve essere inferiore a 500.000 euro.

Condizioni economiche

38. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie per questa operazione sono esattamente gli stessi previsti per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche di nuova emissione, descritti nei paragrafi da 21 a 27 della presente decisione, compresa la maggiorazione della commissione di 0,50 punti percentuali in caso di garanzia di durata superiore a 24 mesi.

3. Misure adottate dalla Banca d'Italia

39. Il 13 ottobre 2008 la Banca d'Italia ha adottato, in concomitanza con l'adozione del decreto-legge n. 157/2008, misure per aumentare la liquidità del sistema bancario. In

⁷ Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche.

particolare, è stata introdotta una nuova operazione che permette lo scambio temporaneo fra titoli di Stato detenuti dalla Banca d'Italia e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane.

40. Tali operazioni vengono annunciate sul sito della Banca d'Italia, per un controvalore complessivo per ciascuna di esse non superiore ai 10 miliardi euro; nessuna controparte può ottenere in prestito titoli, tramite una singola operazione o più operazioni cumulative, per un controvalore superiore a 5 miliardi di euro; a prescindere dalle controparti coinvolte, il valore totale di queste operazioni di scambio non può superare i 40 miliardi di euro.
41. La prima operazione si è conclusa il 16 ottobre⁸ e sono stati assegnati titoli di Stato per un valore complessivo di 1,9 miliardi di euro (sui 10 miliardi di euro disponibili) (...)⁹. La seconda operazione è stata annunciata il 23 ottobre, ma nessuna richiesta è stata presentata alla Banca d'Italia¹⁰.

Ammissibilità

42. Tali operazioni sono destinate a tutte le banche operanti in Italia (comprese le succursali di banche straniere) e ammesse alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

Ambito di applicazione temporale

43. Ogni operazione ha una durata massima pari ad un mese. La Banca d'Italia non ha indicato fino a quando tali operazioni saranno effettuate.

Ambito di applicazione materiale

44. Ogni operazione consiste nel prestito di titoli governativi dell'area euro, detenuti dalla Banca d'Italia nel suo portafoglio d'investimento, in cambio di una garanzia, rappresentata da strumenti di debito emessi da soggetti residenti in paesi OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), detenuta dalle controparti.
45. Gli strumenti di garanzia devono avere un *rating* di almeno "BBB" se espressi in valuta avente corso legale nei paesi G10, o non inferiore alla "singola A" se espressi in valute differenti. ABS, *covered bonds* e debiti subordinati sono ammessi come garanzia, ma con delle limitazioni, mentre i *credit linked notes* e qualsiasi altro strumento finanziario con struttura derivata non sono ammessi. A garanzia degli scambi temporanei di titoli non sono accettabili strumenti finanziari emessi dalla stessa banca beneficiaria o da società aventi con essa stretti legami.

⁸ Il 15 ottobre la Banca Centrale Europea ha deciso di ampliare la lista di strumenti utilizzabili come garanzia nelle operazioni di credito all'interno dell'Eurosistema.

⁹ (...) – NB: I campi che figurano tra parentesi si riferiscono ad informazioni riservate che sono stati soppressi.

¹⁰ Fonte: sito web della Banca d'Italia.

Condizioni economiche

46. La commissione a favore della Banca d'Italia è definita nella misura dell'1% su base annua. Il valore delle garanzie è determinato sulla base del valore corrente di mercato, corretto da un appropriato "scarto di garanzia", considerati i rischi sottostanti l'operazione.

III. POSIZIONE DELL'ITALIA

47. Le Autorità italiane accettano che le misure notificate, così come specificate nel decreto attuativo, contengono elementi di aiuto di Stato.
48. Dal loro punto di vista, la nuova possibilità di scambio temporaneo di titoli, introdotta dalla Banca d'Italia, rientra nella competenza di quest'ultima quale autorità monetaria e non contiene elementi di aiuto di Stato. Le operazioni di scambio sono destinate, senza alcuna distinzione, a tutte le banche operanti in Italia (succursali di banche straniere comprese) e ammesse alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. La garanzia offerta dalle controparti deve assicurare una totale copertura dei rischi sopportati dalla Banca d'Italia, e il suo valore è valutato sulla base di metodi attenti e scarti di garanzia. La commissione è in linea con le condizioni di mercato per il corrispondente livello di rischio; l'attuale livello di 1% di commissione è stato determinato dalla Banca d'Italia sulla base dei prezzi applicati da altre Banche Centrali ed è maggiore della commissione che si applicherebbe a operazioni simili in circostanze normali.
49. Le Autorità italiane chiedono un'autorizzazione urgente dello schema di supporto finanziario. Secondo le Autorità italiane, i timori riguardanti la capacità di credito delle controparti hanno condotto ad una grave e pericolosa perdita di fiducia nel sistema finanziario mondiale. L'intervento del settore pubblico è necessario per ripristinare la fiducia nel mercato. Le misure oggetto della presente decisione rappresentano, secondo le Autorità italiane, un pacchetto necessario e proporzionato al ripristino della stabilità finanziaria in Italia e altrove. Data la grave tensione nei mercati finanziari mondiali e nel sistema finanziario italiano, è a loro avviso imperativo che le misure vengano attuate immediatamente.
50. Le Autorità italiane sostengono che lo schema di aiuto è compatibile con il mercato comune perché necessario a porre rimedio ad un grave turbamento nell'economia dell'Italia, ai sensi dell'art. 87 (3)(b) del Trattato CE.
51. Una lettera della Banca d'Italia del 10 novembre conferma che le misure notificate sono richieste urgentemente per impedire il dannoso espandersi degli effetti della crisi sull'intero sistema finanziario italiano e sull'economia nel suo complesso.
52. Inoltre, il decreto attuativo notificato dall'Italia prevede che le banche che non adempiono i loro obblighi e che determinano l'intervento della garanzia dello Stato (articolo 9, comma 3 del decreto) o che non restituiscono al MEF i titoli di Stato scambiati (articolo 3, comma 5 del decreto), devono presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2008¹¹. Tale piano sarà trasmesso alla Commissione entro 6 mesi dall'inadempimento.

¹¹ Comunicazione della Commissione - L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale - GU C 270 del 25.10.2008, p. 8.

IV. VALUTAZIONE

53. La Commissione osserva che il provvedimento in questione consta di una serie di misure in favore delle banche italiane, descritte in termini generali nel decreto-legge n. 157 del 13 ottobre 2008 e ulteriormente precisate dal decreto attuativo. La Commissione osserva anche che le misure sopra citate sono complementari alle misure adottate indipendentemente dalla Banca d'Italia, come descritte ai punti 39-46 della presente decisione.
54. La presente decisione riguarda le misure sopra citate e non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, di qualsiasi altra futura misura che l'Italia possa adottare al fine di porre rimedio alla crisi finanziaria, in particolare, delle misure previste dal decreto-legge n. 155 del 9 ottobre 2008.

1. Carattere di aiuto di Stato del regime

55. Come previsto dall'art. 87(1) CE, gli aiuti concessi dagli Stati membri ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che alterano o minacciano di alterare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri.
56. Innanzitutto, la Commissione concorda con la posizione dell'Italia secondo cui le misure del MEF costituiscono aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87 (1) CE, alle istituzioni coinvolte.
57. La garanzia statale sulle passività di nuova emissione, lo scambio temporaneo di passività della banca con titoli di Stato e la garanzia statale per ottenere titoli stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema, permettono al beneficiario di ottenere liquidità a condizioni vantaggiose. Ciò conferisce un vantaggio economico ai beneficiari e rafforza la loro posizione rispetto a quella dei loro concorrenti in Italia e in altri Stati Membri e deve perciò essere considerato distorsivo della concorrenza e incidente sul commercio infra-comunitario. Il vantaggio è selettivo, dal momento che giova solo ai beneficiari dello schema, ed è conferito mediante risorse statali.
58. In particolare, i due tipi di garanzie e le operazioni di scambio temporaneo non sarebbero stati forniti da un investitore privato. La Commissione è convinta che nelle attuali circostanze di crisi finanziaria nessun investitore privato avrebbe concesso garanzie così significative a favore delle banche coinvolte¹².
59. Inoltre, per quanto riguarda la nuova operazione di scambio temporaneo di titoli prevista dalla Banca d'Italia, la Commissione condivide l'opinione delle Autorità italiane che le operazioni rientrano nelle competenze di una Banca Centrale quale autorità monetaria dell'Eurosistema, e sarebbero normalmente considerate come misure generali.

¹² Cfr. ad es. la Decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 nel caso NN 51/2008 *Schema di garanzia per le banche in Danimarca*, punto 32.

60. Tuttavia, la Commissione rileva che alcuni beneficiari potrebbero ottenere gli strumenti finanziari richiesti dalla Banca d'Italia grazie alle garanzie rilasciate dallo Stato sopra descritte. Sono queste garanzie che potrebbero trasformare passività bancarie in titoli stanziabili presso la Banca d'Italia. Anche se queste considerazioni potrebbero essere irrilevanti per la Banca Centrale, è soltanto grazie alla garanzia dello Stato che questi strumenti finanziari diventano stanziabili. Dato che questa nuova operazione resa disponibile dalla Banca d'Italia è certamente parte di un insieme di misure di supporto identificate come aiuto di Stato, lo scambio temporaneo di titoli offerto dalla Banca d'Italia può essere visto come parte dell'intero pacchetto di misure necessarie per affrontare un serio turbamento nell'economia italiana, e la valutazione di compatibilità deve quindi essere estesa anche ad essa.

2. Compatibilità delle misure di sostegno finanziario

Applicazione dell'art. 87(3)(b) del Trattato CE

61. Conformemente alla comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate relativamente ad istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale¹³, date le attuali circostanze nel mercato finanziario, la Commissione ritiene accettabile esaminare tale provvedimento direttamente alla luce delle regole del Trattato e, precisamente, dell'art. 87(3)(b) CE¹⁴.
62. L'art. 87(3)(b) CE permette alla Commissione di dichiarare un aiuto compatibile con il mercato comune se questo ha l'effetto di "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato Membro". La Commissione ricorda che il Tribunale di primo grado ha sottolineato che l'art. 87(3)(b) CE deve essere applicato in maniera restrittiva e deve affrontare un turbamento nell'intera economia di uno Stato Membro¹⁵.
63. La Commissione ritiene che il presente schema riguardi l'intero settore bancario italiano. Infatti la Commissione non contesta l'analisi delle Autorità italiane secondo cui persino le banche fondamentalmente sane stanno incontrando problemi nell'aver accesso alla liquidità, una difficoltà che potrà essere superata con il regime di aiuti. La Commissione ritiene anche che questa carenza di liquidità non solo causi serie difficoltà al settore bancario ma, visto il ruolo centrale delle banche nel fornire credito agli operatori economici, sta anche avendo un effetto sistemico sugli altri settori industriali e perciò

¹³ V. *supra* nota 11.

¹⁴ Cfr. Decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 nel caso NN 51/2008 *Schema di garanzia per le banche in Danimarca*; Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso N 507 /2008, *Misure di supporto finanziario al settore bancario in Gran Bretagna*; Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso NN 48/2008, *Regime di garanzia per le banche in Irlanda*; Decisione della Commissione del 27 October 2008 nel caso N 512/2008, *Regime tedesco di aiuti per le istituzioni finanziarie*; Decisione della Commissione del 29 October 2008 nel caso NN 60/2008, *Aiuti portoghesi per le istituzioni finanziarie*; Decisione della Commissione del 29 October 2008 nel caso N533/2008, *Regime svedese di aiuti per le istituzioni finanziarie*.

¹⁵ Cfr. in linea di principio il caso: cause riunite T-132/96 e T-143/96 *Freistaat Sachsen and Volkswagen AG Commission* [1999], in Raccolta p. II-3663, punto 167. Confermata dalla Decisione della Commissione nel caso C 47/1996, *Crédit Lyonnais*, in GU 1998 L 221/28, punto 10.1, Decisione della Commissione nel caso C28/2002 *Bankgesellschaft Berlin*, in GU 2005 L 116, p. 1, punti 153 ss. e Decisione della Commissione nel caso C50/2006 *BAWAG*, punto 166. V. Decisione della Commissione del 5 dicembre 2007 nel caso NN 70/2007, *Northern Rock*, GU C 43 of 16.2.2008, p. 1, Decisione della Commissione del 30 April 2008 nel caso NN 25/2008, *Rescue aid to WestLB*, GU C 189 of 26.7.2008, p. 3, Decisione della Commissione del 4 giugno 2008 nel caso C9/2008 *SachsenLB*.

sull'intera economia italiana. La Commissione concorda con la valutazione italiana per cui, alla luce dell'attuale situazione eccezionale, il presente regime contribuisce a superare le difficoltà nell'accesso alla liquidità per le banche italiane. Perciò la Commissione ritiene che il regime sia appropriato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana.

64. La Commissione rileva che la lettera proveniente dal Direttorio della Banca d'Italia, datata 10 novembre 2008, confermava che le misure notificate venivano urgentemente richieste per impedire una dannosa estensione degli effetti della crisi sull'intero sistema finanziario italiano e sull'economia nel suo complesso.

Condizioni per la compatibilità con l'art. 87 (3) (b)

65. In linea con la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate relativamente ad istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale, un aiuto o un regime di aiuti, per essere compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, deve rispettare i criteri generali di compatibilità di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE, alla luce degli obiettivi generali del trattato ed in particolare dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato CE, che implicano il rispetto delle seguenti condizioni¹⁶:

- a. *adeguatezza*: gli aiuti devono essere ben mirati per poter raggiungere in maniera effettiva l'obiettivo di porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia;
- b. *necessità*: la misura d'aiuto deve, nell'importo e nella forma, essere necessaria per raggiungere l'obiettivo. Ciò implica che il suo importo deve essere il minimo necessario per raggiungere l'obiettivo e che essa deve avere la forma più adeguata per porre rimedio al turbamento. In altre parole, se un importo di aiuto minore o una misura con una forma che causa minori distorsioni (ad esempio una garanzia temporanea e limitata anziché un conferimento di capitale) fossero sufficienti per porre rimedio ad un grave turbamento dell'intera economia, le misure in questione non sarebbero necessarie. Questo è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia¹⁷;
- c. *proporzionalità*: gli effetti positivi delle misure devono essere correttamente bilanciati rispetto alle distorsioni di concorrenza, onde limitare le distorsioni al minimo necessario per raggiungere gli obiettivi delle misure stesse. Questo deriva dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) e dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, i quali prevedono che la Comunità garantisca il corretto funzionamento di un mercato interno in libera concorrenza. L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE vieta pertanto tutte le misure pubbliche selettive atte a distorcere gli scambi tra gli Stati membri. Qualsiasi deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del

¹⁶ Cfr. Decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 nel caso NN 51/2008 relativo a regimi di garanzia a favore di banche in Danimarca, punto 41.

¹⁷ Cfr. causa 730/79, *Philip Morris*, Raccomanda 1980, pag. 2671. Questa linea di autorità è stata recentemente ribadita dalla Corte di giustizia nella causa C-390/06, *Nuova Agricast/Ministero delle Attività Produttive* del 15 aprile 2008, in cui la Corte ha affermato che "Come emerge dalla [...] causa 730/79 [...], un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall'art. 87, n. 3, CE non può essere considerato compatibile con il mercato comune [...]."

trattato CE che autorizzi aiuti di Stato deve garantire che tali aiuti siano limitati a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo dichiarato.

Valutazione delle condizioni per la compatibilità con l'art. 87 (3) (b)

a) Adeguatezza

66. Per quanto riguarda l'adeguatezza, l'obiettivo generale delle tre misure previste nel decreto-legge n. 157 è di fornire alle banche italiane un sufficiente accesso alla liquidità. Ciò è una reazione al fallimento dei mercati finanziari internazionali, per cui anche le banche sane stanno incontrando problemi nell'aver accesso alla liquidità. La Commissione ha stabilito che un tale regime di garanzia dovrebbe aiutare a superare questo fallimento del mercato consentendo la ripresa dei prestiti interbancari, e lo considera pertanto uno strumento adeguato¹⁸. La Commissione ritiene che questo particolare regime di garanzia e scambio temporaneo di passività con titoli di Stato dovrebbero aiutare a superare il presente fallimento del mercato tramite la creazione di condizioni per la ripresa delle operazioni finanziarie degli istituti di credito e, tramite queste, il regolare finanziamento dell'economia.
67. Inoltre, le misure sono mirate ai beneficiari appropriati dal momento che solo le società solventi possono beneficiare dell'aiuto. E ancora, tutte le banche in Italia, comprese le filiali italiane di banche straniere, possono beneficiare dell'aiuto. Perciò, la Commissione ritiene che il progetto del presente regime sia adeguato ad affrontare il problema del rifinanziamento a cui sono attualmente esposte le istituzioni finanziarie italiane.¹⁹

b) Necessità

68. Per quanto riguarda la necessità, la Commissione ritiene che le misure siano limitate al minimo necessario in termini di ambito di applicazione e durata.
69. In relazione all'ambito di applicazione, la Commissione non contesta che le misure in oggetto siano necessarie a ripristinare la fiducia nel mercato²⁰. Inoltre, la Commissione

¹⁸ Cfr. Decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 nel caso NN 51/2008 *Schema di garanzia per le banche in Danimarca*; Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso N 507 /2008, *Misure di supporto finanziario al settore bancario in Gran Bretagna*; Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso NN 48/2008, *Regime di garanzia per le banche in Irlanda*; Decisione della Commissione del 27 October 2008 nel caso N 512/2008, *Regime tedesco di aiuti per le istituzioni finanziarie*; Cfr. Decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 nel caso NN 51/2008 *Schema di garanzia per le banche in Danimarca*; Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso N 507 /2008, *Misure di supporto finanziario al settore bancario in Gran Bretagna*; Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso NN 48/2008, *Regime di garanzia per le banche in Irlanda*; Decisione della Commissione del 27 October 2008 nel caso N 512/2008, *Regime tedesco di aiuti per le istituzioni finanziarie*; Decisione della Commissione del 29 October 2008 nel caso NN 60/2008, *Aiuti portoghesi per le istituzioni finanziarie*; Decisione della Commissione del 29 October 2008 nel caso N533/2008, *Regime svedese di aiuti per le istituzioni finanziarie*.

¹⁹ V. Decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 nel caso NN 51/2008 *Schema di garanzia per le banche in Danimarca* al punto 45.

²⁰ Decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 nel caso NN 51/2008 *Schema di garanzia per le banche in Danimarca* al punto 47; Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso N 507 /2008, *Misure di supporto finanziario al settore bancario in Gran Bretagna*; Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso NN 48/2008, *Regime di garanzia per le banche in Irlanda*; Decisione della Commissione del 27 ottobre 2008 nel caso N 512/2008, *Regime tedesco di aiuti per le istituzioni finanziarie*.

nota che l'Italia limita la garanzia e gli scambi temporanei di titoli alla forma del finanziamento che sta avendo i maggiori problemi al momento: il finanziamento interbancario nel breve e medio-termine. La Commissione nota che, innanzitutto, non sono garantiti i debiti subordinati, né i titoli strutturati o prodotti complessi, e poi che non sono coperte le passività esistenti, ma solo quelle di nuova emissione.

70. La garanzia dello Stato italiano sulle passività delle banche è destinata a coprire gli strumenti finanziari di nuova emissione, con durata fino a 5 anni. Analogamente, per la garanzia statale che può essere concessa su operazioni temporanee di scambio, è previsto che la garanzia possa coprire operazioni di prestito di durata inferiore a 5 anni. Le garanzie possono essere concesse fino al 31 dicembre 2009. Normalmente la Commissione ritiene che 2 anni sia la durata massima necessaria per questo tipo di regime teso a salvaguardare la stabilità finanziaria contribuendo a facilitare la ripresa dei prestiti interbancari²¹. Ciononostante la Commissione prende atto che a fronte di una garanzia superiore a 2 anni è richiesta una maggiorazione della commissione di 0,50 punti percentuali.
71. In aggiunta, oltre al limite del patrimonio di vigilanza per le tre misure previste nel decreto-legge n. 157, il valore complessivo di passività con durata superiore a 3 anni sulle quali può essere prestata garanzia non può eccedere il 25% del valore nominale totale delle passività di una banca garantite dallo Stato, così limitando la possibilità per una banca di fare ricorso esclusivamente alle garanzie di più lungo termine, rispondendo a bisogni immediati.
72. Oltretutto la Commissione rileva positivamente un'ulteriore precauzione contenuta nel presente regime, nella misura in cui esso ha un periodo di applicazione più breve di 2 anni dal momento che scade il 31 dicembre 2009. Inoltre il prolungamento del regime di aiuto oltre i 6 mesi di periodo iniziale e le eventuali modifiche sono soggette a notifica; se la crisi persiste, la Commissione potrà autorizzare il prolungamento del regime di aiuto oltre i 6 mesi di periodo iniziale.
73. Per quanto riguarda le operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e passività delle banche italiane, la loro durata può essere di massimo 6 mesi e possono essere rinnovate al massimo fino al 31 dicembre 2009. Inoltre, gli scambi temporanei sono soggetti allo stesso periodo di emissione e alla stessa clausola di revisione prevista per le garanzie.
74. Si può allora concludere che anche l'ambito di applicazione temporale è giustificato.

²¹ V. ad es., Decisione della Commissione del 10 ottobre 2008 nel caso NN 51/2008 *Schema di garanzia per le banche in Danimarca* al punto 47.

c) *Proporzionalità*

75. Per quanto riguarda la proporzionalità, la distorsione della concorrenza è ridotta al minimo grazie a una serie di misure precauzionali. Innanzitutto, l'ammontare dell'aiuto è ridotto al minimo attraverso una commissione determinata dalle condizioni di mercato, che in linea di principio riflette i diversi gradi di rischio e profili di merito dei beneficiari, e che fa presumere l'adeguatezza della commissione pagata dal beneficiario. Si può stimare che in questo modo le banche paghino in media un prezzo adeguato. Inoltre, la Commissione valuta positivamente che in caso di garanzia superiore ai 2 anni viene introdotta una maggiorazione dello 0,5% alla commissione dovuta. Ciò può essere considerato proporzionato e conforme alla prassi recente della Commissione²². La Commissione rileva che ciò è anche in linea con le raccomandazioni della Banca Centrale Europea²³, che mirano a fornire un quadro di riferimento per le commissioni sulle garanzie emesse nell'area euro, e in certi casi va persino oltre le commissioni raccomandate.
76. Nelle operazioni temporanee di scambio fra titoli di Stato e passività delle banche è dovuta una commissione annuale pari ad 1 punto percentuale per operazioni di scambio semestrali. Secondo le Autorità italiane, la commissione è stata fissata in relazione al prezzo della garanzia per un'operazione comparabile, aumentato per tener conto del fatto che la banca non sopporta il costo del collocamento dello strumento finanziario sul mercato. La Commissione nota che in un caso del genere il costo totale della liquidità per la banca comprende la commissione e il costo del rifinanziamento nell'Eurosistema. La Commissione considera che tali misure siano proporzionate e conformi alla recente prassi della Commissione²⁴.
77. Infine, nel decreto attuativo sono incluse delle restrizioni di comportamento, che aiutano ad assicurare che le banche beneficiarie non espandano le loro attività in vigore del regime di aiuto e, in questo modo, che non ricevano più aiuti del necessario per il ripristino della loro capacità di sopravvivenza nel lungo termine²⁵. Queste restrizioni concernono limitazioni della condotta commerciale (vedi sopra punto 13) e limitazioni dell'espansione delle attività di bilancio a livello aggregato rispetto a precisi valori di riferimento (vedi sopra punto 14).

²² Un approccio simile è stato adottato dalla Commissione nella Decisione della Commissione del 27 ottobre 2008 nel caso N 512/2008, *Regime tedesco di aiuti per le istituzioni finanziarie*, punto 66, e nella Decisione della Commissione del 13 ottobre 2008 nel caso N 507 /2008, *Misure di supporto finanziario al settore bancario in Gran Bretagna*, punto 61; così come Decisione della Commissione del 29 ottobre 2008 nel caso NN 60/2008, *Aiuti portoghesi per le istituzioni finanziarie*; Decisione della Commissione del 29 ottobre 2008 nel caso N533/2008, *Regime svedese di aiuti per le istituzioni finanziarie*.

²³ Cfr. Raccomandazioni della Banca Centrale Europea sulle garanzie statali sui debiti bancari, del 20 ottobre 2008.

²⁴ Un approccio simile è adottato nella Decisione della Commissione del 27 ottobre 2008 nel caso N 512/2008, *Regime tedesco di aiuti per le istituzioni finanziarie*, punti 72 – 74.

²⁵ Un principio simile è previsto nel punto 44 della Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

78. Inoltre, la Commissione prende atto dell'impegno delle Autorità italiane a far sì che le banche che non adempiono i loro obblighi e che determinano la riscossione della garanzia dello Stato, o che non restituiscono al Tesoro i titoli di Stato scambiati, vengano sottoposte alle procedure descritte nei punti 27 e 32 e debbano in ogni caso presentare un piano di ristrutturazione come indicato nel punto 52. La Commissione constata che tale piano le verrà trasmesso per il riesame entro 6 mesi dal manifestarsi dell'inadempienza.
79. Sulla base di quanto sopra esposto, le misure adottate dall'Italia possono essere considerate compatibili con il mercato comune.

Valutazione delle operazioni di scambio temporaneo di titoli offerte dalla Banca d'Italia

80. La Commissione trova appropriato che, nell'occuparsi dei problemi di liquidità delle istituzioni finanziarie, qualche Stato Membro possa voler accompagnare le misure del MEF con forme complementari di supporto alla liquidità dalla Banca centrale.
81. La Commissione ricorda che le tre condizioni indicate sopra al punto 65 sono i principi fondamentali da rispettare affinché qualsiasi aiuto venga approvato ai sensi dell'art. 87, par. 3, Trattato CE e ritiene che siano già state applicate in altre ipotesi sancite dall'art. 87, par. 3 CE. Dato che il presente provvedimento riguarda problemi di accesso temporaneo ai finanziamenti, essa considera il contesto attuale simile a quello affrontato in relazione alle misure di salvataggio delle imprese nella comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
82. La Commissione osserva che, in linea di principio, il regime in questione è in linea con i principi stabiliti all'art. 80 della sopra citata comunicazione²⁶. La Banca d'Italia fornisce un servizio speciale di liquidità a fronte di garanzie, alle condizioni sopra esaminate, che è quantitativamente limitato a 40 miliardi di euro. Di fatto, si tratta di un'operazione per la quale è pagato un premio simile a quello di mercato, nel senso di cui al punto 25 a) della comunicazione sopra citata. In secondo luogo, è richiesta dalle stesse ragioni economiche complessive che stanno alla base delle misure di garanzia e dovrebbe soddisfare il punto 25 b). Infine, si può presumere che, dati i prezzi applicati, l'operazione sia limitata a fornire la liquidità di cui la banca ha davvero bisogno, nel senso del punto 25 d). Tutto ciò è supportato dal fatto che nella prima operazione (del 16 ottobre) meno del 20% dell'ammontare massimo è stato richiesto dalle banche italiane e che nella seconda (del 23 ottobre) nessuna richiesta è stata presentata alla Banca d'Italia.
83. Pertanto, nella misura in cui il provvedimento può essere considerato aiuto, esso è compatibile con il mercato comune.

²⁶ GU n. 244 del 01/10/2004, p. 2-17, punto 80: " Per poter essere autorizzati dalla Commissione i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 25, lettere a), b), d) ed e) ...". Si noti che il punto 25 e) si riferisce al principio dell' una tantum.

V. DECISIONE

La Commissione conclude che le misure notificate sono compatibili con il mercato comune e, di conseguenza, ha deciso di non sollevare obiezioni in quanto tali misure soddisfano le condizioni per la compatibilità con il Trattato CE.

Se questa lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso, entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione Europea
Direzione Generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Brussels
Fax No: +32-2-296 12 42

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Catherine DAY
Secrétaire Générale